



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Tecnica - Urbanistica*

*Area Tecnica - Urbanistica*

---

## DETERMINAZIONE N. 53 del 09/07/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 12/07/2021 al n. 482

---

**OGGETTO:** ESCUSSIONE POLIZZA CONVENZIONE URBANISTICA REP. 242286/58961 DEL 16 MAGGIO 2012 – SENTENZA (NON DEFINITIVA) RG 2946/2019 DEL TRIBUNALE DI TERAMO DEL 30.05.2021. RICORSO PER CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME

### IL RESPONSABILE DI AREA

**Premesso che:**

- in applicazione delle N.T.A della “*Variante per l’insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*”, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 del 14/03/2008, per la realizzazione di un complesso edilizio terziario direzionale in località Mosciano Stazione - Area Unità di Trasformazione Urbana 5 e 21, tra il Comune e la Cobeco Costruzioni s.r.l. è intercorsa una Convenzione Urbanistica disciplinante l’intervento;
- la Convenzione è stata sottoscritta in data 16 maggio 2012, a ministero del Notaio Biagio Ciampini, con Rep. 242286/58961 e la Cobeco Costruzioni s.r.l. ha prestato le dovute garanzie in ordine agli impegni ed obblighi assunti, in qualità di soggetto proponente e attuatore;
- in virtù della normativa pianificatoria comunale e delle previsioni della Convenzione sottoscritta, su proposta dell’Amministrazione, puntualmente accettata dalla Cobeco Costruzioni s.r.l., si è determinato che la suddetta società, in luogo del versamento del 90% dell’Apporto al Pubblico (pari ad € 482.927,97), avrebbe dovuto realizzare alcune opere di adeguamento sull’immobile comunale denominato “Cinetatro Acquaviva”;
- con determinazione Reg. Gen. 899 Reg. Gen. del 10/12/2018, a seguito della non ottemperanza agli obblighi convenzionali del proponente, si è proceduto a dichiarare:
  - a) la risoluzione in parte qua della convenzione urbanistica stipulata in data 16 maggio 2012 a ministero del notaio Ciampini, Rep. 242286/58961, per violazione dell’impegno alla redazione del progetto esecutivo cantierabile da parte della società “COBECO COSTRUZIONI S.r.l.”;
  - b) la necessità di procedere all’escussione della polizza n. 7241500822043 contratta dalla "COBECO COSTRUZIONI S.r.l." con l'allora "Milano Assicurazioni S.p.A." in data 14 maggio 2012 e, per l’effetto, di provvedere all’incameramento della somma garantita di € 724.451,95 ingiungendo alla Compagnia assicurativa di disporre l’immediato pagamento;
- la Giunta Comunale, con atto n. 168 del 27/12/2018, ha poi provveduto a ratificare il provvedimento dirigenziale Reg. Gen. n. 899/2018;

**Dato atto che**, a tutela dell'Ente, in relazione alla complessità della vicenda, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 174 del 28.12.2018 si è ritenuto necessario ed opportuno provvedere alla nomina di un legale per la cura dell'intero contenzioso, in qualsiasi sede, demandando al Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica il compimento degli atti connessi e consequenziali;

**Considerato che:**

- In esito al giudizio intrapreso (causa civile di primo grado, iscritta al n° 2946 RG anno 2019), il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha emesso – in data 30.05.2021 - una sentenza *non definitiva* ove, sollevando il difetto di giurisdizione, ha disposto la traslazione del giudizio dinanzi al TAR, sospendendo – nel contempo – il processo promosso nei confronti di UNIPOL Sai;
- Il Legale dell'Ente, sulla base di quanto emerso dalla Sentenza, ha manifestato forti dubbi sulla correttezza delle conclusioni del Tribunale, pervenendo alla conclusione di ritenere necessario il ricorso per Cassazione a tutela degli interessi dell'Ente;
- Nella stessa comunicazione (*in atti*), il Professionista ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi compenso per l'eventuale giudizio in Cassazione, salvo il pagamento delle spese vive (C.U. € 1.036,00; marca € 16,00; Contributo fisso € 200,00, per un totale pari a € 1.252,00);
- L'Amministrazione ha condiviso tali considerazioni, anche in ordine all'opposizione alla condanna al pagamento delle spese processuali disposte in Sentenza;

**Riscontrato che**, in esito al doveroso ricorso in Cassazione, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 63 del 07.07.2021 è stato demandato al Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica il compimento degli atti connessi e consequenziali, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;

**Ciò premesso e considerato,**

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo n° 50/2016 e, in particolare, l'art. 17;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2021/2023" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

**Accertato** che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

**VERIFICATI:**

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;

- b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
  - c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
  - d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

### **D E T E R M I N A**

- di approvare la premessa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge sette agosto 1990, n. 241, testo vigente;
  - di impegnare, e per l'effetto imputare, la spesa complessiva pari a € 1.252,00 (costituita da € 1.036,00 per contributo unificato; marca da bollo € 16,00; Contributo fisso € 200,00) al cap. 2147 del b.c.e., annualità 2021;
  - di liquidare e pagare la somma complessivamente pari a € 1.252,00, come sopra costituita, per le spese vive da sostenersi in ordine al ricorso per Cassazione, allo Studio Legale Associato Avv.ti Scarpantoni, con sede in Via Torre Bruciata, 17/21 - 64100 Teramo;
  - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
- .

Mosciano S.A., li 09/07/2021

**Il Responsabile del Settore**  
**Dott. Lodovico Emilio Serranò**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì 12/07/2021**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì 12/07/2021**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 12/07/2021

**Istruttore Amministrativo  
Antonio Del Vescovo**